



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

**DETERMINAZIONE N. 101 del 3 ottobre 2011**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 802**

**del 17/10/2011**

**OGGETTO: Ricorso innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, promosso dalla s.p.a. Giovanni Panaro contro il Comune di Castellana Grotte. Sentenza n. 1248/2011 - Integrazione impegno di spesa per la liquidazione delle competenze professionali spettanti al difensore dell'Ente, Avv. Pio Tommaso Caputo (CIG: 1403948E86)**

**IL RESPONSABILE**

**Premesso:**

**che** con deliberazione Giunta Comunale n. 227 del 26.10.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nel giudizio promosso, con ricorso datato 8.10.2010, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente il 13.10.2010 al n. 19504, innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, dalla s.p.a. Giovanni Panaro, rappresentata e difesa dagli Avv. Ti Michaela de Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con il quale la Società ricorrente chiede: *“...l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 100 del 3.8.2010 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale”*;

**che** con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del 1° Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente, ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

**che** con determinazione del 1° Servizio n. 140 del 27.10.2010 veniva, pertanto, nominato, difensore dell'Ente nel giudizio de quo, l'Avv. Pio Tommaso Caputo, con studio in Bari, alla Via Calefati n. 158;

**vista** la sentenza n. 1248/2011 con la quale il Tar Puglia – Sede di Bari in data 8.6.2011 pronunciandosi definitivamente sul predetto ricorso ha così disposto: *“respinge il ricorso principale come in epigrafe proposto; dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Universal Exsport s.r.l.. Condanna la ricorrente principale Giovanni Panaro s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Castellana Grotte, liquidate in complessive € 4.000,00, oltre accessori come per Legge....”*;

**vista, altresì,** la nota datata 20.9.2011 a firma dell'Avv. Pio Tommaso Caputo, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 21.9.2011 al n. 16733 con la quale trasmettendo la predetta sentenza n. 1248/2011 favorevole all'Ente, allega, altresì, la nota specifica relativa agli onorari, diritti e spese a Lui spettanti per l'attività difensiva prestata nel giudizio in oggetto, e pari, complessivamente ad € 18.978,50, somma comprensiva di IVA al 21% e CAP al 4%, come per Legge e al lordo della ritenuta d'acconto;

**ritenuto,** pertanto, di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 165 del 14.12.2010 di questo stesso Servizio con l'ulteriore somma di € 16.276,59 e di liquidare, e, contestualmente pagare, all'Avv. Pio Tommaso Caputo, con studio in Bari, alla Via Calefati n. 158, al ricevimento di idonea documentazione fiscale, la somma di € 18.978,50, comprensiva di IVA e CAP, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo di quanto dovuto per spese e competenze professionali spettanti per la difesa dell'Ente nel giudizio innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari – promosso dalla s.p.a. Panaro Giovanni e relative alla fase di merito del giudizio *de quo* conclusosi con sentenza n. 1248/2011 pubblicata il 30.8.2011 favorevole all'Ente;

**visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

**visto** il decreto sindacale prot. n. 23492 in data 28.11.2008;

**visto** il provvedimento sindacale prot. n. 14370 in data 07.08.2009;

**visto** Il vigente Statuto Comunale;

**visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

### **1. di prendere atto:**

- della sentenza n. 1248/2011 con la quale il Tar Puglia – Sede di Bari in data 8.6.2011 pronunciandosi definitivamente sul predetto ricorso ha così disposto: “respinge il ricorso principale come in epigrafe proposto; dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Universal Exsport s.r.l.. Condanna la ricorrente principale Giovanni Panaro s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Castellana Grotte, liquidate in complessive € 4.000,00, oltre accessori come per Legge...”

- della nota datata 20.9.2011 a firma dell'Avv. Pio Tommaso Caputo, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 21.9.2011 al n. 16733 con la quale trasmettendo la predetta sentenza n. 1248/2011 favorevole all'Ente, allega, altresì, la nota specifica relativa agli onorari, diritti e spese a Lui spettanti per l'attività difensiva prestata nel giudizio in oggetto, pari, complessivamente ad € 18.978,50, somma comprensiva di IVA al 21% e CAP al 4%, come per Legge e al lordo della ritenuta;

**2. di impegnare,** per quanto innanzi esposto, la somma di € 16.276,59, ad integrazione del preventivo di spesa impegnato con determinazione n. 165/2011 di questo stesso Servizio per il grado del giudizio *de quo*;

**3. di liquidare** e contestualmente **pagare,** all'Avv. Pio Tommaso Caputo, al ricevimento di idonea documentazione fiscale, la somma di € 18.978,50, a saldo di quanto dovuto per il pagamento delle spese e delle competenze professionali (relativa alla fase di merito conclusasi con sentenza n. 1248/2011) per l'opera prestata, quale rappresentante e difensore del Comune, nel giudizio promosso dalla s.p.a. Giovanni Panaro, innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari – giusto incarico conferitogli con atto di Giunta Comunale n. 227 del 26.10.2010, e successiva determinazione n. 140 del 27.10.2010 di questo stesso Servizio, così contraddistinta:

- € 2.701,91 somma già impegnata con imputazione al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc...” del bilancio 2011, RR.PP. 2010, giusta determinazione n. 165/2010 di questo stesso Servizio;

- € 16.276,59 somma da impegnare ed imputare, con il presente atto, al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc...” del bilancio 2011;

**4. di stabilire** che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, specificando che gli altri uffici comunali interessati sono: il IV Servizio – Ufficio Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Redattore  
(Uff. Cont./D.F.)

---

f.to Rag. Renato Contento

---

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 03/10/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 1236/2011  
Liquidazione 659/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n:1224

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 18/10/2011 al \_23/10/2011.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte\_, 18 Ottobre 2011